



STUDIO LEGALE SANDULLI BATTINI CIMINO

TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per il **DOTT. LUCIO ABRAMO** (c.f. BRMLCU74M30H793Y), nato a San Cesario di Lecce (LE) il 30 agosto 1974 e residente a Roma in via Salaparuta, n. 42, rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. **Aldo Sandulli** (c.f. SNDLDA66T02H501G; pec: *aldosandulli@ordineavvocatiroma.org*; fax: 06-3720585) e **Benedetto Cimino** (c.f. CMNBDT79R26D862S; pec: *benedettocimino@ordineavvocatiroma.org*), del Foro di Roma, con i quali elettivamente domicilia presso il loro Studio in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 9, e in ogni caso presso gli indirizzi pec sopra indicati,

- Ricorrente;

contro

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE** (c.f. 06363391001), con sede in Roma, via Giorgione, n. 106, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

- Amministrazione resistente;

e nei confronti

- del **DOTT. ALESSIO BALDI** (c.f. BLDLSS74A30D969G), nato a Genova (GE) il 30.01.1974, e residente in Bobbio (PC), piazza Santa Fara n. 2 (c.a.p. 29022), pec: *alessiobaldi1974@pec.it*, estratto da INAD – Indice Nazionale degli Indirizzi Digitali;

- del **DOTT. NAZZARENO GIOVANROSA** (c.f. GVNNZR65T21G756G), nato a Poggio Bustone (RI) il 21.12.1965, e residente in Firenze (FI), via Sant'Agostino

Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 9 – 00195 Roma

Tel. +39 06 3720437 – Fax +39 06 3720585

segreteria@studiosbc.it – studiosbc.it

n. 25 (c.a.p. 50125), pec: *nazza.giova@postecert.it*, estratto da INAD – Indice Nazionale degli Indirizzi Digitali,

- *Controinteressati*;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

- del provvedimento **prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 19)**, e dei relativi allegati (**doc.ti 19-bis e 19-ter**), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato **A** al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell'allegato **B**, nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. **198**, (**ALL. A**) in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (**All. B**), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (**All. A**) in luogo di quella posizione spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;

- del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (**doc. 20**) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti;

- del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (**doc. 21**) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all'esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli;

- della scheda personale di valutazione dei titoli del Ricorrente (**doc. 27**), nella parte in cui si ritengono "*non valutabili*" il Master di II livello in Diritto Tributario (Anno accademico 2009/2010), conseguito presso l'Università "*Tor Vergata*" di Roma e la partecipazione al progetto di lavoro "*Gradif*" in qualità di Funzionario addetto alle verifiche;

- di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (**doc.ti dal 20-bis al 20-octies**), conosciuti e non conosciuti;

- dell'atto di caducazione prot. n. 5356 dell'11 gennaio 2024 (**doc.22**), con cui è stata disposta “[1]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del Dott. Abramo Lucio” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL *Comparto Funzioni Centrali*;

- dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

FATTO

A. LA PARTECIPAZIONE DEL RICORRENTE AL CONCORSO.

1. Il Dott. **Lucio Abramo**, odierno Ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione al “*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*”, indetto dall’Agenzia delle Entrate con *Bando* prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010 (**doc. 31**).

2. Con nota del 25 novembre 2019 la Commissione d’esame ha convocato il Ricorrente per lo svolgimento della prova dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio orale, ai sensi dell’art. 8 del *Bando*. Con la medesima nota è stato altresì comunicato che, all’esito della valutazione dei titoli, il Ricorrente aveva riportato il punteggio di **0,01**.

3. Con atto n. 173327 del 30 giugno 2021 (**doc. 09**) è stata approvata la graduatoria finale della selezione, che ha visto il Dott. Abramo collocarsi, quale candidato **vincitore**, alla **113esima posizione**, (poi divenuta **112esima** in seguito alla rettifica della graduatoria con atto n. 26189 del 27 gennaio 2022), ottenendo un punteggio complessivo pari a **77,81** (0,01 titoli + 77,8 colloquio orale).

4. Successivamente, in data 20 settembre 2021, il Ricorrente ha preso servizio in qualità di dirigente di II fascia a tempo indeterminato in qualità di Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Modena.

5. In seguito alle note vicissitudini processuali che hanno coinvolto la procedura in esame, di cui meglio si dirà nel prosieguo, l’Amministrazione ha

disposto la riedizione del concorso e la graduatoria di merito è stata rideterminata da una nuova Commissione d'esame.

6. All'esito della riedizione del concorso, con atto prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (**doc. 19**), l'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria stilata dalla nuova Commissione e, nello stesso giorno, ha dichiarato la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro dirigenziale nei confronti di 29 dipendenti, fra cui l'odierno Ricorrente (cfr. *atto di caducazione*, **doc. 22**).

Per effetto della riformulazione della graduatoria, il Dott. Abramo è scalato al **198esimo posto**, posizionandosi così fra gli idonei non vincitori. In particolare, in applicazione delle arbitrarie pesature adoperate dalla Commissione per ogni candidato, e di cui meglio si dirà in punto di diritto, al Ricorrente è stato attribuito un punteggio titoli pari a **0,085** ed un punteggio per la prova orale pari a **77,80**.

7. Contestualmente, il Dott. Lucio Abramo ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato *ex art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali* (**doc. 23**), venendo così ricollocato quale Funzionario presso la Direzione Centrale piccole e medie imprese (Settore Controllo).

Ciò, come è evidente, **a detrimento dell'intero percorso professionale del Ricorrente**, che ha subito tale grave demansionamento dopo aver rivestito soltanto incarichi di elevata responsabilità.

8. In data 24.08.2023 il Ricorrente ha trasmesso all'Amministrazione istanza di rivalutazione dei propri titoli (**doc. 24**).

La suddetta istanza di riesame è rimasta priva di riscontro.

9. Il Dott. Abramo ha altresì presentato, in data 30 gennaio 2024, istanza di accesso ad atti, al fine di meglio comprendere l'attribuzione dei punteggi ai titoli presentati e di prendere visione delle schede di valutazione e dei verbali della Commissione (**doc. 25**). L'istanza di accesso ad atti è stata riscontrata dall'Amministrazione in data 1° marzo 2024 (**doc. 26**).

10. Dalla scheda di valutazione titoli acquisita a seguito di istanza di accesso ad atti (**doc. 27**) il Ricorrente ha appreso che la Commissione d'esame non ha preso in considerazione:

a) il **Master di II livello in Diritto Tributario** conseguito presso l'Università "Tor Vergata" di Roma nell'anno accademico 2009/2010, quale titolo di studio valutabile ex art. 7, co. 2, lett. a) del Bando;

b) la **partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto "Gradif"** in qualità di Funzionario addetto alle verifiche (dal 01.02.2007 al 13.09.2007 e dal 07.01.2008 al 03.09.2008, per un totale di 15 mesi), quale titolo valutabile ex art. 7, co. 2, lett. e) del Bando.

Il Progetto "Gradif", indetto nel 2007 dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, è consistito nello svolgimento di **incarichi fiscali "complessi"** e, segnatamente, nell'attività di verifica e controllo fiscale nei confronti di società con volume d'affari superiore ai 100 milioni di euro. Il Dott. Abramo, in particolare, ha eseguito 6 verifiche fiscali complesse, affiancando un funzionario della Direzione Regionale nel 2007, e venendo incaricato nuovamente, per l'ottimo esito dell'attività svolta, nel 2008, totalizzando 15 mesi di servizio come addetto alle verifiche fiscali nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni.

11. Se la Commissione avesse correttamente valutato i titoli indicati dal Dott. Abramo (partecipazione al progetto "Gradif" e Master in *Diritto Tributario*), egli avrebbe conseguito un punteggio finale di **88,51 punti**, collocandosi all'**84esimo posto** in graduatoria e **rientrando così senz'altro nell'elenco dei vincitori**.

Non solo: anche laddove fosse stato valorizzato uno soltanto dei due titoli non valutati, il Ricorrente si sarebbe aggiudicato la vittoria, come si passerà a dimostrare (*vds. infra, par. 2 in diritto*).

B. GLI ANTEFATTI DEL CONCORSO DE QUO.

1. Con bando prot. n. 146687/2010 (**doc. 01**) l'Agenzia delle Entrate disponeva l'avvio di un concorso pubblico, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a 175 posti (di cui 3 riservati alla provincia autonoma di Bolzano), per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia.

2. Con il concorso in esame l'Agazia, in pretesa applicazione dell'art. 1, co. 530, l. n. 196/2006, riservava il 50% dei posti da coprire al personale interno, nella evidente intenzione di voler in tal modo "sanare" la posizione di una serie di funzionari che svolgevano incarichi di tipo dirigenziale pur non rivestendone la corrispondente qualifica. Il tutto, per effetto della sistematica applicazione dell'art. 24 del *Regolamento di amministrazione* (oggetto di costanti proroghe), che attribuiva temporaneamente la facoltà di coprire posti dirigenziali vacanti a funzionari privi di tale qualifica.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso, l'associazione Dirpubblica instaurava due giudizi dinanzi al TAR Roma, lamentando l'illegittimità del Bando nelle clausole che attribuivano titoli valutabili agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agazia non titolari di qualifica dirigenziale.

4. I ricorsi venivano accolti dal TAR adito, rispettivamente, con le sentenze nn. 6884/2011 e 260/2011 (**doc.ti 02 e 02-bis**) e 7636/2011 (**doc. 03**). In particolare, il Collegio ha ritenuto che le fattispecie disciplinate dal citato art. 24 non fossero riconducibili nell'ambito degli incarichi di temporanea reggenza, implicando piuttosto il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, "*così collocandosi in rotta di collisione con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001*".

5. *Medio tempore*, entrava in vigore il d.l. n. 16/2012, che all'art. 8, co. 24, elevava a norma di legge la previsione contenuta nell'art. 24 del *Regolamento* citato, consentendone la continuità di applicazione.

6. In appello, il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 5619 del 2013 (**doc. 04**), sollevava la questione di legittimità costituzionale della norma introdotta, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

7. Con sentenza n. 37 del 2015 (**doc. 05**), la Consulta affermava l'illegittimità costituzionale dell'articolo censurato, evidenziando come tale norma avesse contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di assegnazioni, asseritamente temporanee, di incarichi dirigenziali conferiti in elusione dell'obbligo di indire un concorso aperto e pubblico.

8. Di conseguenza, con sentenza n. 4641 del 2015 (**doc. 06**), il Consiglio di Stato respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando illegittime le previsioni contenute nel Bando: **(i)** all'art. 7, relativamente alla valutazione dei titoli, nella parte in cui comprendeva tra i "*titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e di gestione*" gli incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, in virtù dell'art. 24 del *Regolamento di amministrazione*; **(ii)** all'art. 8, relativamente alla valutazione del percorso formativo e professionale, nella parte in cui comprendeva i predetti incarichi dirigenziali ai fini dell'accertamento delle competenze acquisite.

9. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, l'Agenzia delle Entrate riattivava il concorso, e con atto del Direttore n. 2270 del 8 gennaio 2016 nominava i membri della Commissione esaminatrice.

10. Come risulta dal verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 (**doc. 07**), la Commissione si riuniva per determinare i criteri di valutazione dei titoli, tenendo conto degli esiti della sentenza. In particolare, i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuirgli venivano fissati, nel limite dei punteggi massimi definiti nell'art. 7 del Bando, nell'ambito delle seguenti sottocategorie: **a)** titoli accademici e di studio (fino a 20 punti); **b)** titoli di servizio (fino a 30 punti); **c)** incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche (fino a 10 punti); **d)** pubblicazioni scientifiche ed accademiche (fino a 10 punti); **e)** partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro (fino a 15 punti); **f)** giudizio globale sul profilo culturale e professionale (fino a 15 punti).

11. Con separato allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016 (**doc. 08**), la Commissione forniva alcuni chiarimenti in merito ad una serie di eccezioni sollevate da parte delle Sottocommissioni d'esame.

12. I candidati venivano convocati per la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali. Di poi, venivano sostenute le prove orali, l'ultima delle quali conclusasi in data 26 maggio 2021.

13. Con atto n. 173327 del 30 giugno 2021 (**doc. 09**), l'Agenzia delle Entrate approvava la graduatoria di merito della selezione (**doc. 09-bis**), individuando i 172

vincitori (di cui 14 in possesso della riserva prevista dall'art. 1 del Bando), che venivano elencati nell'allegato B (**doc. 09-ter**).

14. Con atto n. 198385 del 22 luglio 2021 (**doc. 10**) e relativi allegati A (**doc. 10-bis**) e B (**doc. 10-ter**), l'Agenzia rettificava la graduatoria prevedendo lo scorrimento di cinque posizioni, a seguito della rinuncia di tre vincitori e del disconoscimento del diritto alla riserva a due riservatari.

15. In seguito al ricorso presentato da parte di un candidato che lamentava l'omessa valutazione di un titolo, l'Amministrazione rettificava per la seconda volta la graduatoria con atto n. 26189 del 27 gennaio 2022 (**doc. 11**), e relativi allegati A (**doc. 11-bis**) e B (**doc. 11-ter**).

16. Già in data 20 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto all'assunzione a tempo indeterminato, come dirigenti di seconda fascia, dei 172 vincitori, previo svolgimento del periodo di prova di sei mesi.

17. Due dei 172 vincitori rinunciavano ed altri due non superavano il periodo di prova. Di conseguenza, l'Agenzia scorreva nuovamente la graduatoria di merito, procedendo all'assunzione di altri quattro candidati.

18. Inoltre, con atti del 17 agosto e 28 ottobre 2022 l'Amministrazione concedeva l'utilizzo della propria graduatoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui è seguita l'assunzione in servizio presso detto dicastero di ulteriori sei candidati idonei.

19. Numerosi concorrenti promuovevano ricorsi al TAR Roma avverso le graduatorie via via succedutesi, lamentando a vario titolo una serie di vizi della procedura, ivi inclusi: *(i)* il mancato riconoscimento di titoli da parte della Commissione esaminatrice; *(ii)* il mancato riconoscimento del diritto alla riserva; *(iii)* l'appiattimento nella valutazione dei titoli. Quanto a tale ultimo punto, venivano censurati, in particolare, il verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 (**doc. 07**) con il quale la Commissione esaminatrice aveva definito i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi, nonché le FAQ allegate al verbale n. 39 del 10 maggio 2016 (**doc. 08**).

20. Il TAR accoglieva diversi ricorsi promossi dai candidati in possesso del diritto alla riserva (cfr. TAR Roma nn. 15008/2022, 15013/2022, 15550/2022, 15751/2022, 16224/2022, 16225/2022, 16227/2022, 16507/2022, 1983/2023 e 2009/2023), rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate comunicava in data 18 gennaio 2023 che non avrebbe proposto appello (doc. 12). Pertanto, nel mese di febbraio 2023 l’Amministrazione dava corso al conferimento degli incarichi dirigenziali nei confronti di dieci ulteriori concorrenti (di cui uno già in servizio presso il MEF), lasciando impregiudicate le assunzioni dei vincitori non riservatari allora utilmente collocati nella graduatoria (cfr. atti n. 29854 del 1° febbraio 2023 e n. 39717 del 13 febbraio 2023; **doc.ti 12-bis e 12-ter**).

21. A tale data, quindi, risultavano assunti 172 vincitori, oltre a 9 nuovi riservatari, per un totale di 181 posizioni presso Agenzia delle Entrate, che sommandosi ai 6 vincitori presso il MEF, portano a 187 il numero complessivo dei nuovi dirigenti assunti e a 98 quello dei candidati idonei non vincitori (detratti i casi di rinuncia ovvero di mancato superamento del periodo di prova da parte di 7 vincitori).

22. Quanto ai ricorsi promossi da quanti lamentavano la violazione del Bando sotto al profilo della minimizzazione del punteggio dei titoli, essi hanno trovato accoglimento con le sentenze del TAR Roma, sez. II *ter*, nn. 14856 (**doc. 13**), 14858 (**doc. 13-bis**) e 14859 (**doc. 13-ter**) del 14 novembre 2022, confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6237 (**doc. 14**) e 6238 (**doc. 15**) del 26 giugno 2023. Il Giudice, accertata la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa, ha disposto l’annullamento degli *“esiti della procedura in epigrafe nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare”*.

23. In buona sostanza, l’attività della Commissione esaminatrice è stata censurata nella parte in cui, dopo aver individuato le singole esperienze formative e

professionali valutabili nell'ambito di ciascuna sottocategoria di titoli, “*ne ha talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale*”. Tale contrazione dei punteggi stabiliti dalla Commissione ha determinato un contrasto con la lettera e con lo spirito della *lex specialis*, “*poiché proprio la previsione di un punteggio «massimo», inserito nell'ambito di un sistema di peso ponderato delle cinque sottocategorie dei titoli, manifestava, per contro, in maniera esplicita, la volontà dell'Amministrazione di valorizzare adeguatamente il percorso formativo e professionale dei candidati, garantendo, al contempo, la corretta ripartizione del punteggio fra le cinque voci di titoli valutabili, che lo stesso Bando aveva già predeterminato ed imposto*”.

24. Con atto n. 311834 del 7 settembre 2023 (**doc. 16**), l'Agenzia delle Entrate disponeva “*la revoca di tutti i precedenti atti di nomina dei membri della Commissione esaminatrice e la nomina di una nuova Commissione*” per provvedere all'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato sopra indicate. Ciò, in quanto “*le menzionate peculiarità della procedura concorsuale ed il giudicato amministrativo che impone la riformulazione dei punteggi da attribuire ai titoli dei candidati quando sono già noti gli esiti della prova orale, rendono opportuno e maggiormente rispondente all'interesse pubblico, a garanzia dei principi di imparzialità, par condicio tra i concorrenti e trasparenza, affidare tale compito ad una Commissione esaminatrice rinnovata integralmente nella sua composizione, i cui membri non siano già a conoscenza degli atti e delle posizioni dei vari candidati*”.

25. Con successivo atto n. 396028 dell'8 novembre 2023 (**doc. 17**), inoltre, l'Agenzia conferiva incarico alla Commissione nominata “*di provvedere all'esecuzione delle sentenze definitive già intervenute [TAR Roma nn. 15751/2022, 17076/2022, 1983/2023, 2764/2023, 8594/2023 e 10379/2023] o che interverranno*

successivamente all'adozione del presente atto all'esito dei giudizi aventi ad oggetto la valutazione dei titoli dei candidati, fino alla trasmissione, da parte della Commissione, del verbale in cui viene definita la nuova graduatoria".

26. Ed ancora, con atto n. 430000 del 19 dicembre 2023 (**doc. 18**), la Commissione veniva incaricata di eseguire provvisoriamente, in pendenza di appello, alcune ulteriori sentenze (TAR Roma nn. 2641/2023, 7820/2023 e 10378/2023).

27. La nuova Commissione terminava i propri lavori in data 9 gennaio 2024 consegnando gli atti all'Agenzia delle Entrate, la quale, con atto n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (**doc. 19**), approvava la graduatoria di merito (**doc. 19-bis**) e dichiarava vincitori i 172 candidati elencati nell'allegato B (**doc. 19-ter**).

28. Lo stesso giorno l'Agenzia comunicava la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato nei confronti di 29 dirigenti (ora collocati in posizione non più utile nella nuova graduatoria per poter essere confermati vincitori), e contestualmente ne proponeva la ricostituzione, dalla medesima data e senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 15 del CCNL *Comparto Funzioni Centrali*, con inquadramento nell'Area Funzionari.

29. Il giorno seguente il MEF comunicava, parimenti, la cessazione del contratto di lavoro ai sei dirigenti assunti a seguito di scorrimento.

30. Viceversa, per effetto della revisione della graduatoria, 21 candidati idonei si ritrovavano ora collocati in posizione utile per essere dichiarati vincitori (tre dei quali erano stati già assunti al MEF per effetto dello scorrimento) e venivano invitati ad esprimere la propria preferenza per l'assegnazione della sede di lavoro.

31. In data 8 febbraio 2024 venivano immessi in servizio i 21 nuovi vincitori, dei quali: *(i)* 16 occupavano le nuove sedi presso l'AdE; *(ii)* 3 rimanevano nella posizione precedentemente occupata presso l'Agenzia, in quanto già titolari di incarico *ex art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001*; *(iii)* 2 in posizione di comando presso il MEF.

32. In definitiva, a tale data risultavano assunti 170 vincitori in Agenzia delle Entrate (a fronte dei 181 assunti nel febbraio 2023) e 2 vincitori al MEF (anziché 6), per un totale complessivo di 172 nuovi dirigenti (anziché 187). Residuavano adesso, pertanto – detratti sempre i casi di rinuncia o di mancato superamento del periodo di prova da parte di 7 vincitori, cui se ne è aggiunto un altro in corso d’anno – 112 candidati idonei non vincitori (a fronte dei 98 di febbraio 2023), tra i quali figuravano 32 ex vincitori caducati.

33. Si noti che nella nuova graduatoria il numero dei vincitori è rimasto limitato a 172, per cui l’Amministrazione non ha tenuto conto dei 9 dirigenti assunti nel febbraio del 2023 a seguito delle sentenze del TAR che avevano accolto i ricorsi dei riservatari. Emerge, infatti, che nell’ultimo elenco dei vincitori (**doc. 19-ter**) il numero dei candidati con riserva di posti è pari a **17**, mentre nell’elenco immediatamente precedente (**doc. 11-ter**) i vincitori con riserva erano soltanto **12** (ben 5 in meno).

34. L’Agenzia delle Entrate non pubblicava il verbale di riepilogo dei nuovi punteggi, né rendeva noti il criterio adottato per la loro attribuzione e i singoli voti conseguiti dai candidati nel colloquio orale e per i titoli.

35. Soltanto in data 9 febbraio 2024 (a un mese dall’approvazione della nuova graduatoria), in risposta alle prime istanze di accesso agli atti effettuate, veniva prodotto il verbale n. 2 della nuova Commissione, datato 4 ottobre 2023 (**doc. 20**). Gli ulteriori verbali, dal n. 1 al n. 8 (**doc.ti dal 20-bis al 20-octies**), sarebbero stati forniti in seguito.

36. È in tale momento che i candidati apprendevano come la Commissione esaminatrice avesse ri-effettuato le rispettive valutazioni moltiplicando per un coefficiente di 8,5 punti il punteggio attribuito precedentemente ai titoli, fatta eccezione per la sola categoria *f*) (che prevedeva l’attribuzione fino ad un massimo di 15 punti per il giudizio globale sul profilo culturale e professionale dei candidati).

37. Del pari, emergeva dal verbale n. 6 del 27 novembre 2023 (**doc. 21**) che la Commissione, preso atto dell’invio di 45 istanze di revisione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli (meglio indicate nella nota prot. n. 408016 del 21 novembre

2023; **doc. 21-bis**), avesse dichiarato di non dover procedere all'esame delle suddette richieste, ritenendole estranee dall'ambito del suo mandato.

* * *

La descritta procedura selettiva è affetta da gravi vizi che ne hanno radicalmente compromesso gli esiti, di cui il più macroscopico è stato l'applicazione orizzontale di un unico moltiplicatore, pari a 8,50, a tutti i pesi attribuiti ai titoli dei candidati dalla precedente Commissione esaminatrice, senza neppure distinguere fra le singole sottocategorie né, tantomeno, tra singoli titoli, come sarebbe dovuto avvenire in esecuzione della sentenza.

Si rende indispensabile, pertanto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBIBILI AI TITOLI VALUTABILI. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, T.U.P.I. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.

A. Le vicende pregresse. Come meglio ricostruito in fatto, il concorso di causa, dopo varie vicissitudini, è stato annullato con le sentenze di codesto Tribunale nn. 14858 e 14859 del 2022, poi confermate in appello dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6237 e 6238 del 2023. Il concorso era per titoli ed esame orale; il bando prevedeva che la graduatoria fosse espressa in duecentesimi: fino ad un massimo di cento punti per i titoli e fino ad un massimo di cento punti per il colloquio. Lo stesso bando individuava le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo per ogni categoria [nel dettaglio: *a) titoli di studio*, fino a 20 pt.; *b) titoli di servizio*, sino a 30 pt.; *c) incarichi*, fino a 10 pt.; *d) pubblicazioni*, fino a 10 pt.; *e) partecipazione a gruppi di lavoro*, fino a 15 pt.; *f) giudizio globale* sul profilo culturale e professionale, fino a 15 pt.], rimettendo alla Commissione di concorso l'individuazione dei singoli titoli valutabili e del relativo punteggio. A tale incumbente, la Commissione aveva provveduto nella propria seduta del 10 febbraio 2016.

Rispetto a questo quadro, il Giudice aveva annullato la graduatoria e il “*prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli*” valutabili. In particolare, le pronunce definitive avevano evidenziato un esercizio irrazionale della discrezionalità nella “*pesatura*” dei punteggi attribuiti ai singoli titoli, che “*ne ha talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale*”. Per dare attuazione a questo giudicato, l’Agenzia ha ritenuto di nominare una nuova Commissione di concorso.

In estrema sintesi, la nuova Commissione avrebbe dovuto rideterminare i punteggi da assegnare ai singoli titoli in modo da “*riequilibrare*” l’incidenza complessiva della “componente titoli” sulla valutazione finale del candidato (formata da titoli e colloquio).

B. Il provvedimento contestato e i suoi effetti. Con il “*verbale di riunione n. 2*” del 4 ottobre 2023, oggi impugnato, la nuova Commissione, al preteso fine di assicurare “*l’equiparazione ponderale delle due fasi della procedura*”, ha così stabilito: “*tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10% del totale dei punti attribuibili ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte il punteggio attribuito dalla precedente commissione*”. Al verbale risulta allegata una nuova “*tabella recante i punteggi dei titoli*”, sostitutiva di quella adottata nel 2016, nella quale si riportano esattamente tutte le voci precedenti, ma con un punteggio moltiplicato per 8,5; e ciò con esclusione della voce sub f) (“*giudizio globale sul profilo culturale e professionale*”), rimasta inalterata in quanto, sempre secondo la Commissione “*è già stata valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile*”.

In meccanica applicazione di queste nuove pesature, la Commissione ha poi redatto la nuova graduatoria, anch'essa qui oggetto di impugnazione.

C. Le conseguenze sulla posizione del ricorrente. Il ricorrente, che già risultava vincitore del concorso secondo la graduatoria del 2021, poi annullata, è stato dirigente a tempo indeterminato dell'Agenzia fino a gennaio 2024.

A seguito della riformulazione della graduatoria, egli è tuttavia scalato di numerose posizioni, cadendo tra gli idonei non vincitori.

Il ricorrente ha subito in modo particolarmente negativo gli effetti delle nuove “pesature” dei titoli, definite dal verbale del 4 ottobre 2023, in quanto: da un lato, egli aveva superato brillantemente la prova orale, conseguendo un elevato punteggio nel colloquio, mentre, dall'altro lato, si era visto riconoscere e valutare pochi titoli.

Con l'aumento del peso attribuito ai titoli, dunque, il suo punteggio si è modificato di poco, mentre altri candidati che vantavano più titoli (pur avendo ottenuto valutazioni meno lusinghiere al colloquio orale) hanno visto crescere di molto il proprio punteggio complessivo, scavalcandolo in graduatoria. Questa condizione, a ben vedere, è comune a molti altri candidati (che hanno presentato o presenteranno altri ricorsi simili a quello odierno), tutti accomunati da valutazioni medio-alte all'orale e da pochi (o nessuno) titoli valutati o valutabili.

Peraltro, come si vedrà nel prosieguo, nei successivi motivi di ricorso, questo esito è stato doppiamente **paradossale** per l'odierno ricorrente che vantava ulteriori titoli i quali, per errore della Commissione, non sono stati debitamente valutati.

All'esito della pubblicazione della nuova graduatoria, il direttore dell'Agenzia ha dichiarato, senza alcun preavviso, la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale con il ricorrente, con provvedimento pure impugnato con il presente ricorso.

D. Le ragioni di illegittimità della riparametrazione dei punteggi.

Il provvedimento di rideterminazione dei punteggi attribuibili ai titoli valutabili presenta evidenti **caratteri di abnormità**. Occorre evidenziare, *in primis*, che le valutazioni della nuova Commissione gravitano interamente intorno ad un punteggio (di 11,60) attribuito dalla precedente Commissione il cui operato è stato

dichiarato illegittimo proprio dalle sentenze del TAR e successivamente del Consiglio di Stato cui la nuova Commissione stessa doveva dare esecuzione.

La nuova Commissione avrebbe invece dovuto operare libera dai ragionamenti e dalle valutazioni della precedente Commissione; procedendo nel modo in cui ha proceduto, non ha effettuato una nuova valutazione dei singoli titoli, come richiesto dal giudicato, ma, attraverso il ricorso al moltiplicatore unico ed alla metodologia utilizzata per la relativa determinazione, ha rivalutato in sostanziale continuità con l'operato illegittimo della precedente Commissione, non attraverso un procedimento astratto ed autonomo, ma ancorandosi al punteggio attribuito ad uno specifico candidato.

Il risultato utile del “*riequilibrio*”, indicato dalle pronunce di codesto Tribunale e del Consiglio di Stato è stato così perseguito con modalità ed esiti del tutto irrazionali, conducendo a distorsioni ancora maggiori rispetto a quelle che si volevano emendare.

Come segnalato dai giudicati, oggetto di annullamento e di necessaria reiterazione era “*l'attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili*”. La nuova Commissione avrebbe dovuto, nel fisiologico ri-esercizio della funzione, riconsiderare le pesature di ogni **singolo titolo**.

Al contrario, essa ha inteso applicare orizzontalmente, a tutti i pesi definiti dalla precedente commissione, **un unico moltiplicatore, pari a 8,50**. Questa soluzione è illegittima per plurime ragioni:

- i.* innanzitutto, in quanto **occorreva rivalutare voce per voce e non certo procedere in modo aggregato**;
- ii.* in secondo luogo, **perché il moltiplicatore è il frutto di una abnorme riparametrazione a quota 100**, plausibile nelle gare d'appalto, non certo nei concorsi pubblici;
- iii.* in terzo luogo, perché, anche ad ammettere **la riparametrazione, essa si basa su presupposti di calcolo palesemente erronei**;

- iv. in quarto luogo, perché viola la **regola dell'imparzialità**, consentendo alla nuova Commissione di **conoscere ex ante gli effetti del nuovo criterio sulla graduatoria**;
- v. infine, in quanto genera distorsioni non minori di quelle già dimostrate dai precedenti criteri.

Se ne passa a dire, secondo l'ordine ora esposto.

D.1. Obbligo di procedere voce per voce. La Commissione ha applicato un unico coefficiente con la dichiarata finalità di "lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli così come definiti dalla Commissione precedente" al fine di "scongiurare il rischio di alterare i criteri di valutazione". È evidente il vizio logico sotteso a questa operazione. I titoli hanno natura differente e incidono in modo differente nell'ambito delle diverse categorie (e relativi massimali): non è possibile semplicemente elevare in modo orizzontale i precedenti valori per rimediare a presunti "*squilibri*". Rispetto ai criteri del 2016, ben poteva essere che alcune pesature fossero effettivamente troppo basse, ma altre già adeguate così da non necessitare di alcun correttivo; o ancora, che alcuni punteggi andassero elevati di molto e altri di poco. La rideterminazione dei punteggi doveva essere, dunque, l'esito di una **valutazione ponderata e casistica**.

La "*alterazione dei rapporti tra punteggi*" non andava affatto evitata; ed anzi, esattamente al contrario, si rendeva assolutamente necessaria per ottemperare correttamente al dettato giudiziale.

Alcune indicazioni in tale senso si ritrovano già nelle sentenze cui l'Amministrazione ha inteso ottemperare, laddove si evidenziano alcune delle casistiche più rilevanti, sulle quali era necessario intervenire.

In termini generali, poi, codesto TAR, nelle sentenze nn. 14858 e 14859 del 2022, aveva acutamente distinto tra "voci di titoli suscettibili di ripetizione" (quali la partecipazione a gruppi lavoro o la pubblicazione di articoli e saggi, che possono essere vantati in numero indeterminato) e "voci di titoli che – notoriamente e tipicamente – sono insuscettibili di ripetizione" (quali ad esempio la laurea, il dottorato, l'abilitazione professionale e altri titoli accademici, che, salvo casi

eccezionali, possono essere posseduti una sola volta). È evidente che, per questo secondo gruppo, potrebbe forse ammettersi un maggior punteggio rispetto ai previgenti, senza correre il rischio di automatica saturazione del punteggio massimo di categoria; per il primo gruppo, viceversa, avere punteggi troppo elevati per ogni singolo titolo “ripetibile” porta facilmente a saturare il punteggio massimo di categoria o, comunque, ad assegnare un beneficio eccessivo a chi si trovi a vantare tali tipologie di titoli.

Deve ritenersi, dunque, che la Commissione **abbia abdicato dalla propria funzione** di definire i punteggi collegati ai titoli, ricorrendo ad un *escamotage* matematico, privo di qualunque base logica e docimologica.

D.2. Abnormità della riparametrazione a quota 100. Il secondo, davvero sorprendente profilo di illegittimità concerne la modalità di individuazione del coefficiente. La Commissione non ha svolto alcuna valutazione inerente all’impatto o all’incidenza, in termini assoluti, del moltiplicatore. Piuttosto, ha proceduto tramite **riparametrazione a quota 100 del punteggio ottenuto dal candidato che ha ottenuto il più alto punteggio alla valutazione dei titoli**: il Dott. Fabio Carriolo, con il punteggio di 11,595. Per portare a quota 100 questo punteggio, ha introdotto il moltiplicatore di 8,50 ($8,50 \cdot 11,6 \simeq 100$), al fine “*assicurare il raggiungimento del punteggio massimo indicato nel bando*”.

Si premette sin da ora e si mostrerà meglio tra poco, che la Commissione ha sbagliato persino ad individuare il candidato con il punteggio più alto. Sin da subito, occorre però evidenziare che **un simile *modus procedendi* è del tutto estraneo alla materia dei concorsi pubblici** e potrebbe semmai trovare applicazione nel settore di contratti di appalto.

Codesto Tar non aveva in alcun modo suggerito un simile approccio: aveva semmai parlato di “*tendenziale equilibrio nel rilievo dei due profili valutativi indicati dal Bando*” (titoli e colloquio) e aveva imposto di attribuire al complesso dei titoli un “*punteggio significativo*”. Non vi era alcuna indicazione, dunque, nel senso del necessario raggiungimento della quota 100. Un tale risultato, del resto, avrebbe potuto essere raggiunto solo in una ipotesi limite, quella per la quale un candidato

avesse ottenuto il massimo del punteggio in ognuna delle sei categorie di titoli valutabili (ognuna con un proprio tetto): circostanza evidentemente inverosimile e mai prospettata da alcuno.

Non a caso, come richiamo di massima, le sentenze indicavano un parallelo con il punteggio di 70 su 100, che costituiva la soglia di sufficienza nella prova orale, così da costituire un “*parametro di riferimento, pure soltanto indicativo, per il corretto «sfruttamento» del range di punteggio*” per i titoli.

Si trattava, dunque, di costruire un sistema equilibrato sulla base di un ragionamento ponderato. La Commissione, invece, si è basata su un **dato puramente accidentale** e per nulla indicativo: il maggior punteggio assoluto conseguito da un singolo candidato per la componente “titoli”. Laddove il Carrirolo di turno avesse conseguito uno o due punti in più o in meno, il moltiplicatore sarebbe a sua volta variato imprevedibilmente (passando, ad esempio, da 8,5 a 10 o a 7) dando vita a graduatorie completamente differenti.

Si rileva, del resto, che nella prova orale la precedente Commissione (i cui lavori sono rimasti, per questa parte, pienamente confermati) **non ha affatto sfruttato l'intero range dei cento punti a disposizione per il colloquio**. Il punteggio massimo raggiunto è stato di 94,26, da parte del dr. Paolillo Bartolomeo. Non solo: larghissima parte dei candidati (ben 146) ha ottenuto punteggi oscillanti tra il 70 e 75 e oltre 1.200 candidati un punteggio inferiore a 70 (non idonei). Salvo casi di assoluta eccellenza, dunque, la Commissione si è attenuta su valutazioni prossime o inferiori alla sufficienza (parametro di riferimento pure suggerito dal TAR per il “riequilibrio” della componente “titoli”): non si vede, dunque, per quale ragione la componente titoli dovrebbe viceversa vedere oggi necessariamente impiegato l'intero *range* a disposizione.

Ma vi è un ulteriore profilo decisivo: volendo pure ammettere che la riparametrazione al punteggio massimo di categoria sia ammissibile, tale soluzione avrebbe dovuto essere applicata a tutte le categorie: quindi sia ai titoli, sia al colloquio. La Commissione, dunque, avrebbe dovuto individuare il candidato con il maggior punteggio alla prova orale, individuare il coefficiente per riparametrare a

cento tale punteggio ed applicare lo stesso coefficiente a tutti gli altri candidati. Nel nostro caso, tale candidato è il Dott. Paolillo Bartolomeo che ha conseguito, come già riferito, il punteggio di 94,26. Il coefficiente di riparametrazione a 100 è di 1,061, il che si tradurrebbe nell'aumentare del 6,1% il punteggio conseguito all'orale da tutti i candidati. Questo aumento assume rilevanza per tutti quanti coloro – come l'odierno ricorrente – vedono il loro punto di forza nel punteggio attribuito all'orale e il loro punto di debolezza nel punteggio conseguito sui titoli. In ogni caso, il ragionamento appena svolto costituisce l'ennesima riprova delle distorsioni e delle disparità ingenerate dal criterio della riparametrazione con coefficiente fisso.

D.3. Errore di fatto nell'individuazione dei punteggi e della quota. Come già accennato, la riparametrazione non è solo un *modus operandi* aberrante in sé, ma si è basato su un evidente **abbaglio dei sensi** nell'individuazione del candidato e del punteggio di riferimento.

La Commissione si è basata sul punteggio del dr. Carriolo, che aveva conseguito il punteggio di 11,595. Risulta, tuttavia, che al dr. Luca Miele sono stati attribuiti, per la componente titoli, **16,89 punti**. Tale candidato, successivamente, ha ritenuto di non presentarsi alla prova orale, per sue personali considerazioni: è evidente che la Commissione non si è avveduta di tale caso.

Procedendo a riparametrazione prendendo a riferimento questo candidato, il coefficiente risultante è $100/16,89 = \mathbf{5,92 \text{ e non } 8,5}$. Ancora una volta, si tratta di una differenza decisiva per l'odierno contenzioso: applicando questo moltiplicatore, il numero dei candidati che scavalcano l'odierno ricorrente si riduce drasticamente.

Quello appena evidenziato non è l'unico errore materiale commesso dalla Commissione. Oltre al punteggio di riferimento, è erronea anche la quota di riferimento. Come visto, la nuova Commissione opera una riparametrazione a quota 100, punteggio massimo conseguibile per i titoli. Così facendo, essa trascura la circostanza che per la voce *f*) (*giudizio globale sul profilo culturale e professionale*) il punteggio era già correttamente strutturato in modo da consentire il raggiungimento del massimale di voce, pari a 15 punti. I punteggi previsti nei criteri del 2016 erano infatti: per i curricula con valutazione di “*eccellente*”, 15 pt; di

“ottimo”, 10pt., di “buono” 5 pt. Tanto ciò è vero che la nuova Commissione, nel verbale sui criteri del 4 ottobre 2023 afferma che “*la predetta operazione moltiplicativa [e cioè l’impiego del coefficiente 8,5] non è applicabile alla categoria di cui all’art. 7, comma 2 lett. f) del bando, in quanto è già stata valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile*”.

La riparametrazione, dunque, avrebbe dovuto arrivare a quota 85, non su quota 100, considerando che sui 15 punti della voce “*profilo culturale e professionale*” non occorre apportare alcun correttivo. Ne deriva, così, un moltiplicatore inferiore che, ancora una volta, conduce a ridurre in modo decisivo il numero dei candidati che scavalcano l’odierno ricorrente.

D.4. Violazione dei presidi di imparzialità. È principio sin troppo ovvio quello per il quale i criteri di valutazione dei titoli debbano essere adottati prima che la Commissione conosca i titoli presentati dai vari candidati. Per rispettare questo schema, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente ritenuto necessario nominare una nuova Commissione, i cui membri non conoscevano i titoli dei singoli candidati. Essi, dunque, avrebbero potuto definire le nuove pesature coperti dal *velo di ignoranza* sugli effetti che tali pesature avrebbero poi prodotto sulla graduatoria.

E così sarebbe effettivamente stato se la nuova Commissione, come doveroso, avesse proceduto a “ripesare” voce per voce e ad applicare i nuovi pesi ai singoli titoli presentati dai singoli candidati. Viceversa, definendo un coefficiente moltiplicatore unico è possibile conoscere ex ante ed immediatamente gli effetti che esso produrrà sulla graduatoria. E difatti, è sufficiente procedere come segue: a) prendere la vecchia graduatoria, già pubblica; b) moltiplicare per 8,5 il punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati sui titoli; c) sommare questo punteggio a quello già conseguito al colloquio; d) generare la nuova graduatoria. **In questo modo, con semplicissimi calcoli e senza alcuna necessità di conoscere i singoli titoli presentati, la nuova Commissione era in grado di effettuare ogni possibile simulazione sugli effetti del coefficiente prescelto sulla nuova graduatoria e sulla posizione che ogni singolo candidato vi avrebbe occupato.** È evidente, inoltre, che l’applicazione di un moltiplicatore amplifica il vantaggio per i candidati che già

avevano un punteggio di titoli più elevato (e ciò per l'evidente ragione che applicando il moltiplicatore a tutti, aumenta la differenza di punteggio in valore assoluto). Su queste basi, la Commissione **avrebbe potuto agevolmente “tarare” il coefficiente al fine di favorire questo o quel candidato**. Questo *modus operandi* non è quindi coerente con le salvaguardie poste a presidio dell'imparzialità nei concorsi pubblici.

D.5. Casistica di distorsioni. Da ultimo, si evidenziano alcune evidenze casistiche delle distorsioni prodotte dal “moltiplicatore” pari a 8,5 (equivalente ad un incremento del punteggio dei titoli del **750%**) impiegato dalla Commissione, come anticipato non minori (benché di segno inverso) di quelle verificatisi in precedenza.

In ordine all'effetto inverso di appiattimento dei punteggi assegnati alla prova orale, si consideri che l'applicazione del moltiplicatore ha determinato un vero e proprio ribaltamento della posizione in graduatoria dei candidati con l'effetto di premiare oltremodo quei candidati che presentavano punteggi per titoli superiori a 1pt rendendo, in molti casi, il voto conseguito all'orale pressoché irrilevante. Ad esempio, i candidati risultati vincitori in entrambe le graduatorie, Mercurio Vitaliano (voto orale 71 e titoli 4,08) e Putzolu Chiara (voto orale 72,36 e titoli 2,575) sono passati, rispettivamente, dalla posizione n. 157 alla n. 7, e dalla posizione n. 159 alla n. 43. O ancora i candidati ex idonei, oggi vincitori, Giovanrosa Nazareno (voto orale 71,11 e titoli 2,355) e De Rosa Lucia (voto orale 70,06 e titoli 1,54), sono passati, rispettivamente, dalla posizione n. 185 alla n. 57 e dalla posizione n. 248 alla n. 138. D'altra parte, l'odierno Ricorrente è sceso dalla posizione **n. 112 alla posizione n. 198.**

In ordine all'omessa considerazione della ripetibilità/non ripetibilità dei titoli, valga questo esempio: il punteggio massimo di 10 pt. previsto per la categoria di titoli *d*) (pubblicazioni) è stato interamente sfruttato per alcuni candidati (vedi proprio il caso del Carriolo, **doc. 36**), già in applicazione dei previgenti criteri. La materia tributaria, del resto, ben si presta ad essere oggetto di numerosi articoli da parte dei dipendenti dell'Agenzia. Per questa tipologia di titoli “ripetibili”, dunque,

non vi era ragione di applicare un moltiplicatore così elevato (ed anzi: non era necessario alcun moltiplicatore).

Analoghe considerazioni possono essere espresse anche per la categoria c) (incarichi). Negli anni dal 2001 al 2010 l’Agenzia delle Entrate ha bandito 27 procedure concorsuali, con plurime commissioni regionali, per un totale di ben 113 commissioni di concorso, oltre alle innumerevoli procedure interne di riqualificazione del personale: emerge con chiarezza che l’applicazione del punteggio ottenuto dall’applicazione del moltiplicatore di 8,5 (per il ruolo di presidente 4,25 pt., per componente 2,55 pt.) è da considerarsi del tutto irragionevole per eccesso. Ad esempio, la candidata Sorbilli Erika, idonea e ora vincitrice che, con sole due commissioni di esame come componente e una come segretario, ha ottenuto 5,95 punti, ossia il 60% del punteggio massimo previsto per tale categoria (10 pt.), sopravanzando colleghi che alla prova orale hanno ottenuto un punteggio di gran lunga superiore.

Parimenti per la categoria e) (gruppi di lavoro o comitati), è adesso sufficiente che un candidato abbia ricevuto – si veda – n. 5 incarichi per effettuare le estrazioni del lotto, n. 5 incarichi per procedere agli scarti d’archivio, ed abbia partecipato ad un paio di gruppi di lavoro in qualità di componente e uno in qualità di presidente, per raggiungere oltre la metà del punteggio massimo attribuibile (7,65 su 15). Anche per questa tipologia di titoli “ripetibili”, peraltro in molti casi relativi ad attività ordinarie e ripetitive, dunque, non vi era ragione di applicare un moltiplicatore così elevato per raggiungere il punteggio massimo della categoria.

Ancora in ordine a casi di evidente sbilanciamento nei pesi riparametrati dei diversi titoli, valgano questi due esempi: *a)* con i nuovi punteggi attribuiti, un candidato che abbia partecipato, in qualità di semplice componente, a tre commissioni d’esame ottiene pressappoco lo stesso punteggio (7,65 punti) di un candidato che abbia conseguito un secondo diploma di laurea in materie attinenti alle attività dell’Agenzia (8,5 punti); *b)* negli originari criteri, alla partecipazione ad un Master di II livello veniva attribuito il punteggio di 0,75 mentre una docenza in ambito universitario valeva 0,05; con il “moltiplicatore” al discente del Master viene

attribuito il punteggio di 6,375 mentre al docente il punteggio di 0,425 con un enorme allargamento della forbice di valutazione.

Infine, sulla determinazione assolutamente casuale del “moltiplicatore”, basti considerare che il punteggio conseguito dal dr. Carriolo si concentra quasi per l'intero in un'unica voce, quella delle pubblicazioni (10 pt. su 11,6 totali). Il punteggio conseguito dal candidato di riferimento, dunque, è frutto di un **mero accidente statistico**.

E. Superamento della prova di resistenza. A ben vedere, il ricorrente non è onerato di alcuna prova di resistenza: dall'accoglimento del motivo, infatti, discenderà l'obbligo dell'Amministrazione di ridefinire i criteri valutativi. Come rilevato dal Consiglio di Stato proprio nelle sentenze nn. 6237 e 6238 del 2023 concernenti il presente concorso, *“il solo interesse strumentale finalizzato alla rinnovazione dell'attività amministrativa di cui si deduce l'illegittimità, e dalla quale non è derivato un risultato utile, è idoneo a fondare l'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, correlato al conseguimento dell'utilità finale in via mediata rispetto al riesercizio del potere”*.

Fermo quanto sopra, non vi è difficoltà a dare prova matematica dell'utilità che può conseguire dall'accoglimento del presente ricorso.

Si procede con due distinte simulazioni.

E.1. La prima si basa sulla individuazione di un moltiplicatore determinato in modo astratto, non agganciato a nessun candidato e che potenzialmente e ragionevolmente consenta di raggiungere il massimo del punteggio in ogni categoria tra quelle da rivalutare (**doc. 30**). Si tratta di *modus procedendi* sicuramente più orientato alle indicazioni emerse dai giudicati.

Ebbene, per la categoria a) Titoli accademici e di studio, relativa ai titoli “non ripetibili”, individuata dal Bando e dai Criteri, si è ipotizzato che un candidato possieda, per una volta, tutti i titoli valutabili: per raggiungere il massimo punteggio, **il moltiplicatore occorrente è pari a 3,08**. Applicando il medesimo moltiplicatore alle altre categorie relative a titoli “ripetibili”, anche per queste ultime è possibile raggiungere il massimo punteggio previsto.

Applicando questo coefficiente a tutti i candidati, nella misura arrotondata del **3,1**, deriva una nuova graduatoria nella quale il Ricorrente si collocherebbe alla posizione n. 145 (con punteggio complessivo di 77,831), fra i **vincitori (doc. 33)**.

E.2. La seconda si basa sulla correzione degli errori e delle sviste più evidenti commesse dalla Commissione nella definizione del coefficiente che sono stati oggetto di puntuale censura [errore nell'individuare il punteggio del migliore candidato: 11,6 pt. in luogo di 16,89; errore nella riparametrazione a quota 100, in luogo della quota 70, livello suggerito dalle sentenze di codesto TAR]. **All'esito ne deriverebbe un nuovo coefficiente pari a 4,1 (=70/16,89)**.

Applicando questo coefficiente a tutti i candidati, deriva una nuova graduatoria, nella quale il ricorrente si collocherebbe, con 77,841 punti, alla 158esima posizione, fra i **vincitori (doc. 34)**.

Peraltro, ai fini del raggiungimento della prova di resistenza, si consideri che la soglia di interesse deve essere estesa di ulteriori 39 posti, in considerazione delle intenzioni di scorrere la graduatoria manifestate dall'Agenzia (**doc. 35**).

Conclusivamente, da quanto esposto emerge chiaramente la manifesta illogicità dell'azione amministrativa e il travisamento dei presupposti nella definizione dei "pesi" assegnati dalla nuova Commissione ai titoli valutabili, così come pure la violazione dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione, enunciati dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001. Si è altresì dimostrata la chiara incidenza di questi vizi sulla posizione del ricorrente: da qui, la necessità di annullare i provvedimenti gravati in epigrafe.

Anche prescindendo dalle argomentazioni sostenute nella pretesa principale, i provvedimenti impugnati in epigrafe dovranno essere comunque annullati, in quanto attribuiscono al Ricorrente un punteggio derivante dall'illegittimo mancato riconoscimento di diversi titoli, o comunque dalla loro erronea valutazione.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI NEL BANDO. MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ART. 7, CO. 2, LETT. A) ED E) DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI

ARTT. 1, 3, 6, CO. 1, LETT. B), E 18, CO. 2, L. N. 241/1990, DELL'ART. 46, D.P.R. N. 445/2000, E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL'ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

2.1. Come rappresentato in narrativa, la Commissione esaminatrice ha attribuito al Dott. Abramo un punteggio titoli pari a **0,01 punti**. Tale risultato, divenuto 0,085 per l'effetto del moltiplicatore unico, ha determinato un gravissimo declassamento in graduatoria per il Ricorrente, **facendolo scivolare di ben 86 posizioni**.

Allo stato attuale, infatti, il Dott. Abramo si trova collocato al 198esimo posto, risultando fra gli idonei non vincitori.

2.2. Sull'interesse a ricorrere.

Alla luce della posizione assunta dal Ricorrente nella nuova graduatoria, **l'interesse a ricorrere è ben radicato**: come ora si vedrà, infatti, la corretta valutazione dei titoli presentati avrebbe indubbiamente consentito al Dott. Abramo di rientrare nell'elenco dei vincitori.

In ogni caso, poi, l'interesse sussisterebbe anche laddove il Ricorrente mirasse soltanto ad ottenere una collocazione migliore in graduatoria, considerata la possibilità (peraltro nel tempo già realizzatasi) di un successivo utilizzo per scorrimento della graduatoria medesima.

2.3. Il mancato riconoscimento della partecipazione al gruppo di lavoro "Gradif".

Dalla lettura della scheda personale di valutazione dei titoli acquisita seguito di istanza di accesso ad atti (**doc. 27**), emerge come la nuova Commissione, al pari della prima, abbia ritenuto di non valutare la partecipazione del Ricorrente al progetto di lavoro "**Gradif**" (svolgimento di verifiche fiscali complesse, vids. parte in fatto, Par. A, punto 10).

Verosimilmente, come accaduto per molti altri candidati, la ragione della mancata valorizzazione del titolo discende dal fatto che il Ricorrente, all'atto di

presentazione della domanda, non abbia fornito apposita documentazione a corredo dello stesso, limitandosi ad indicarlo nel *curriculum vitae*.

Ove così fosse, la scelta della Commissione di non assegnare un punteggio al Ricorrente per il progetto “*Gradif*” dovrebbe dirsi del tutto **arbitraria ed illogica**, in quanto derivante da un’errata lettura del Bando di gara. Codesto Tribunale ha infatti definitivamente chiarito, proprio con riferimento alla procedura in oggetto, come **“alcuna disposizione del Bando [imponesse] la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione”** (cfr. TAR Roma, sez. II *ter*, nn. 2641, 7820, 8594 e 10378 del 2023). Il Bando di gara, viceversa, ha testualmente disposto la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per le due specifiche ipotesi concernenti: **(a)** la mancata sottoscrizione del *curriculum* (cfr. art. 3, punto 7, terzo periodo, che peraltro conferma che quanto dichiarato nel *cv* doveva essere oggetto di valutazione) e **(b)** il regime delle pubblicazioni, la cui allegazione materiale trova la propria (comprensibile) *ratio* nella necessità di procedere ad una valutazione anche contenutistica della pubblicazione.

Per il resto, il Bando ha disciplinato la produzione dei titoli con il rinvio al regime delle autocertificazioni di cui al d.p.r. n. 445/2000, prevedendo (art. 3, punto 6, lett. a) l’allegazione di un *curriculum vitae* “*in duplice copia, datato e sottoscritto*”, nonché della “*copia fotostatica di un documento di identità*” (punto 6, lett. d) e stabilendo altresì (punto 7, secondo periodo) che “[i]l curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l’aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L’omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum”. Ed ancora, l’art. 11, co. 5, nel disciplinare l’assunzione in servizio dei candidati risultati vincitori, specificava che “[l]’Agenzia effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000”.

In altre parole, il sistema della *lex specialis*, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” (ivi incluse quelle relative ai titoli e quelle comprese nel curriculum vitae) richiamava espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni.

Il Dott. Abramo, in ossequio alle disposizioni del Bando, ha correttamente corredato la domanda di partecipazione al concorso del “curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto” (art. 3, co. 6), ove la partecipazione al gruppo di lavoro “Gradif” in qualità di Funzionario addetto alle verifiche fiscali è stata opportunamente **autocertificata** (cfr. domanda di partecipazione, **doc. 31**).

Tanto deve dirsi necessario perché il titolo indicato venisse riconosciuto e valutato dalla Commissione d’esame, atteso che, come visto, **i candidati non erano tenuti all’assolvimento di alcun onere documentale specifico.**

Gli argomenti sinora spesi sono peraltro avvalorati dalla circostanza per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare l’istituto del **soccorso istruttorio**, ormai riconosciuto pacificamente applicabile dai giudici amministrativi alle procedure concorsuali per la regolarizzazione delle domande. Quand’anche, infatti, si fosse ritenuta comunque necessaria la produzione materiale del titolo *de quo*, la sua omissione avrebbe costituito, a tutto voler concedere, “un mero errore di forma nella presentazione della domanda, ferma la completezza delle dichiarazioni rese dal candidato sul titolo posseduto; il che comporta che l’Amministrazione ben avrebbe potuto richiederne la copia senza ledere la par condicio” (fra le altre, Cons. St. n. 2226/2021 e TAR Milano n. 778/2022).

Rapida nota deve spendersi, da ultimo, sull’**obbligo della P.A. di acquisire ex officio la documentazione di cui sia già in possesso**, onde evitare che il bene della vita cui il privato aspira sia pregiudicato dalla mancata allegazione di fatti facilmente riscontrabili dall’Amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti stabilito che, laddove l’Amministrazione possa acquisire dati e documenti “semplicemente attingendo ai suoi archivi [...] i titoli posseduti e dichiarati in maniera espressa nella domanda,

anche se non corredati dall'opportuna documentazione [vadano] comunque valutati" (per tutte, valga Cons. St., sez. IV, n. 1489/2015).

L'incarico di Funzionario addetto alle verifiche nel progetto di lavoro "Gradif" **era stato attribuito al Ricorrente dalla stessa Agenzia delle Entrate**, che, disponendo sin dal principio della documentazione utile, ben avrebbe potuto attingervi consultando i suoi archivi. Alla luce di ciò, non vi è alcun dubbio che la scelta della Commissione esaminatrice di ritenere il titolo del Dott. Abramo "non valutabile" (cfr. **doc. 27**), in plateale violazione della lettera e dello spirito del Bando, sia frutto di un **macroscopico eccesso di potere** che dev'essere in questa sede emendato.

2.3.A. Prova di resistenza.

La Commissione avrebbe dovuto assegnare al Dott. Abramo, per la partecipazione al progetto "Gradif", il punteggio di 0,5 (art. 7, co. 2, lett. E) del Bando AdE).

Tale punteggio (divenuto **4,25** per l'effetto del moltiplicatore unico), sommato al punteggio titoli conseguito in precedenza (**0,085**) e al voto ottenuto al colloquio orale (**77,80**), consentirebbe al Ricorrente di rientrare fra i vincitori, al **141esimo posto in graduatoria**, con un totale di 82,13 punti.

2.4. Il mancato riconoscimento del Master di II livello in Diritto Tributario.

Ulteriore profilo di ingiustizia manifesta si rinviene nella mancata valutazione, da parte della Commissione, del **Master di II livello in Diritto Tributario** presso l'Università di Roma "Tor Vergata" – Anno accademico 2009/2010 (d'ora in avanti, solo "Master").

La Commissione ha infatti omesso di valutare il Master per il solo fatto che, a causa dello slittamento della sessione d'esame finale, il Ricorrente non avesse *materialmente* prodotto il titolo di studio, pur avendo egli allegato l'attestazione di avvenuta frequenza (cfr. elenco titoli, **doc. 28, pag. 8**).

Si ricostruisca la vicenda con ordine.

2.4.A. Le lezioni del Master, distribuite nell'arco temporale di dodici mesi, si sono concluse a fine novembre 2010, a ridosso della scadenza del Bando AdE. A causa dell'elevato numero dei partecipanti ai corsi, le prove orali finali sono state "spalmate" nel lasso temporale di circa tre mesi, fra la fine di novembre 2010 e febbraio 2011.

Ciò ha comportato che, sulla base di una calendarizzazione del tutto casuale, taluni risultassero materialmente in possesso del titolo di studio già a dicembre 2010, in tempo utile per l'allegazione ai fini della partecipazione al concorso, e altri, chiaramente in posizione di svantaggio, conseguissero il certificato in un momento successivo alla scadenza del Bando.

Quanto al primo gruppo, si consideri il caso del Dott. **Aniello Napolitano**, pure candidato al concorso AdE, che ha potuto sostenere l'esame finale del Master (il medesimo del Ricorrente) a novembre 2010, riuscendo così ad allegare il titolo di studio, il quale, valorizzato dalla Commissione d'esame, gli ha garantito la vittoria (cfr. scheda di valutazione titoli del Dott. Napolitano, **doc. 29**).

Il **Dott. Lucio Abramo**, al contrario, capitando nella sessione orale fissata a febbraio 2011, **ha potuto allegare il solo attestato di partecipazione** (cfr. attestato di partecipazione, **doc. 28, pag. 8**), non essendo *materialmente* in possesso del titolo, conseguito il 25.02.2011 (cfr. **doc. 32**).

Per tal via, il candidato Abramo è stato penalizzato ed ha subito la mancata valutazione del Master per un fatto rimesso alla sorte.

È evidente che **la Commissione avrebbe dovuto valorizzare il Master**, se non anche per il fatto che lo stesso attestato desse prova dell'**avvenuta frequenza** delle lezioni e del **superamento di tutte le prove intermedie**. A ben vedere, sono infatti questi ultimi gli elementi idonei a fondare le conoscenze e le abilità acquisite dal candidato ed effettivamente spendibili nello svolgimento dell'incarico assegnato, e non anche il superamento della prova orale, che costituisce invece l'adempimento di una pura e semplice formalità.

Lo slittamento della sessione d'esame che ha impedito al Ricorrente di produrre materialmente il titolo di studio è **fatto ad egli non imputabile**: la mancata

attribuzione del punteggio per una siffatta ragione determinerebbe, per un verso, una **grave disparità di trattamento** rispetto a coloro che, per mera ventura, hanno potuto sostenere la prova finale in tempo; per altro verso, la **violazione** del più generale **canone di massima partecipazione alle procedure selettive**.

L'argomento trova peraltro conforto nell'ordinanza n. 4318 del 30 settembre 2016 del Consiglio di Stato, con la quale i giudici hanno ammesso i ricorrenti a partecipare con riserva ad un concorso da cui erano stati esclusi poiché non possedevano, alla scadenza del termine per la candidatura, l'abilitazione richiesta.

I candidati, nello specifico, non avevano ultimato il percorso abilitativo per una ragione inerente alla programmazione del corso, che "non si [era] concluso nei tempi sufficienti a consentire la partecipazione al concorso", e dunque **per un fatto del tutto svincolato dalla loro volontà**.

La medesima *ratio*, in ossequio ai canoni di buon andamento, efficacia ed imparzialità che governano l'agire amministrativo, doveva sostenere la scelta della Commissione d'esame, e deve oggi porsi a fondamento della decisione di Codesto Tribunale.

2.4.B. Prova di resistenza.

La Commissione avrebbe dovuto assegnare al Dott. Abramo, per il Master di II livello in *Diritto Tributario*, il punteggio di 0,75 (art. 7, co. 2, lett. A) del Bando AdE).

Tale punteggio (divenuto **6,375** per l'effetto del moltiplicatore unico), sommato al punteggio titoli conseguito in precedenza (**0,085**) e al voto ottenuto al colloquio orale (**77,80**), consentirebbe al Ricorrente di rientrare fra i vincitori, al **126esimo posto in graduatoria**, con un totale di 84,26 punti.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

L'odierno Ricorrente chiede che venga disposta la sospensione degli effetti dei provvedimenti qui impugnati, considerata l'esistenza di gravi motivi di urgenza.

A tal fine, si rileva che, per tutti i motivi esposti nell'ambito del presente atto, si devono considerare provati sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

La sussistenza del *fumus boni iuris* emerge in maniera evidente da quanto argomentato all'interno del ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile in capo al Ricorrente discende, innanzitutto, dalla circostanza che, con il trascorrere del tempo, la posizione lavorativa dei candidati risultati vincitori si stabilizzerebbe, rendendo assai più difficoltosa la tutela processuale del Dott. Abramo. A ciò si aggiungano gli innumerevoli problemi organizzativi che comporterebbe anche per la stessa Amministrazione un eventuale annullamento degli atti gravati a distanza di molto tempo dalla loro immissione in servizio.

In secondo luogo, come si è detto, dopo essere decaduto dall'incarico dirigenziale, il Dott. Abramo, per effetto del contratto di riassunzione e del conseguente ricollocamento nell'Area Funzionari, è retrocesso alla situazione professionale originariamente assunta presso l'Amministrazione resistente. Ciò ha determinato, oltre che un grave pregiudizio economico (consistente in una cospicua decurtazione della propria retribuzione e nella perdita delle indennità previste per i dirigenti), una grave lesione della dignità umana ed una evidente riduzione della propria capacità professionale. In particolare, in conseguenza di tale demansionamento, il Ricorrente si è ritrovato a ricoprire un **incarico privo di alcuna responsabilità**, che nulla ha a che vedere con le competenze acquisite negli ultimi anni. Prima della nomina a dirigente, infatti, Il Dott. Abramo ricopriva una posizione organizzativa di elevata responsabilità (**P.O.E.R.**) come Capo Area imprese di medie dimensioni presso la DP3 di Roma.

Peraltro, durante il periodo in cui ha rivestito l'incarico dirigenziale, il Ricorrente ha stretto nuovi legami umani e professionali, ricevendo la stima e l'apprezzamento dei collaboratori e dei superiori. La ricostruzione di carriera e la corresponsione degli arretrati stipendiali ottenibili all'esito del giudizio di merito non sono in grado di realizzare una piena e rapida tutela della carriera del Dott. Abramo,

che rischia di disperdere l'elevata professionalità maturata nel corso del suo lungo percorso lavorativo.

Ad ogni modo, si chiede in via subordinata che l'Ill.mo TAR adito apprezzi favorevolmente le esigenze di tutela del Ricorrente fissando una sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

* * *

Sulla base di quanto esposto, il **Dott. Lucio Abramo**, *ut supra* rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

a) in via cautelare, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati in epigrafe, e per l'effetto **disporre** il mantenimento in servizio del Ricorrente, in qualità di dirigente di II fascia;

b) in via principale, annullare i provvedimenti impugnati e quelli ad essi connessi;

c) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a disporre la ripetizione della fase relativa alla valutazione dei titoli, o comunque la ricollocazione in graduatoria del Ricorrente, secondo i criteri indicati in narrativa.

Spese vinte.

In via istruttoria, si chiede che il Collegio voglia ordinare all'Amministrazione resistente il deposito, salvo altri, di ogni atto e/o documento relativo alla procedura valutativa in oggetto.

Si depositano documenti come da separato indice.

* * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile, per cui l'imposta è dovuta nella misura di euro 325,00.

Roma, 6 marzo 2024

Prof. Avv. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino